



Provincia di Rimini

20.11.2015
Allegato A

— o Rimini

Decreto del Presidente n. 142 del 18.11.2015

OGGETTO: COMUNE DI CORIANO. VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 21/05/2015 (VARIANTE DI ADEGUAMENTO ART. 4.1 PTCP). OSSERVAZIONI FORMULATE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. N. 47/1978 E VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 6/1995 il quale dispone che, a decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, la Provincia esercita le funzioni di approvazione dei Piani Regolatori Generali e loro varianti e di formulazione di riserve e osservazioni agli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte II relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23/10/2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23/04/2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTA la legge regionale 24/03/2000, n. 20 la quale, all'art. 41, comma 2, dispone che le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47/78, sono approvate secondo le disposizioni di legge previgenti;

DATO ATTO che lo strumento urbanistico in oggetto rientra in questa fattispecie;

DATO ATTO che l'art. 14 della L.R. n. 47/1978 non prevede per la variante in oggetto il parere del Comitato Consultivo Provinciale in materia di pianificazione ed urbanistica;

VISTA la nota comunale prot. n. 12779 in data 19/06/2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 21528 in data 23/06/2015, con la quale il Comune di Coriano ha trasmesso lo strumento urbanistico in oggetto e la successiva nota integrativa comunale prot. n. 19898 in data 24/09/2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 31687 in data 24/09/2015, con la quale si chiede di escludere dal procedimento di valutazione della variante la variazione della frana di Cavallino (posiz. n. 5 nelle tavole);

VISTA la documentazione inviata dal Comune di Coriano ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06, agli atti con prot. n. 21625 del 24/06/2015;

VISTA la Sintesi istruttoria predisposta del Dirigente del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema sulla base delle istruttorie svolte dai singoli uffici competenti per materia (Urbanistica, Difesa del suolo e VAS) sub "A" al presente atto, depositata in originale agli atti del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema;

RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta;

VISTA la L.R. n. 47/1978 che all'articolo 15, comma 3, disciplina che l'approvazione delle varianti ai Piani Regolatori Generali comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere sia all'aggiornamento degli elaborati di piano sia alla successiva trasmissione alla Provincia ed alla Regione, così come ribadito nella Circolare n. 1/1997 dell'Assessorato Territorio Programmazione e Ambiente della R.E.R., e che la mancata trasmissione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 17/11/2014 con la quale l'Assemblea dei Sindaci, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto della Provincia di Rimini, ha approvato il riparto delle competenze, in via provvisoria, tra gli organi dell'ente assegnando al sottoscritto, delle competenze prima in capo alla Giunta, gli atti inerenti l'espressione di pareri, osservazioni, verifiche e riserve sui piani urbanistici comunali;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 55 del 7/05/2015 con il quale sono state conferite deleghe ai consiglieri provinciali e si è provveduto a nominare il Vice Presidente dell'ente.

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede di mantenere in capo al sottoscritto quanto non espressamente delegato ai consiglieri, segnatamente la materia "Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema Arch. Fabio Tomasetti, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Risorse finanziarie;

DECRETA

1. di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, in merito allo strumento urbanistico in oggetto, le valutazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale sub "A" al presente atto e depositata in originale

agli atti del Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema;

2. di demandare al Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema, gli adempimenti conseguenti e relativi al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio dell'ente ai sensi del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.

Il Presidente
Gnassi Andrea





PROVINCIA DI RIMINI

Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema

Oggetto: **COMUNE CORIANO.
VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 21/05/2015 (VARIANTE IN ADEGUAMENTO
ART. 4.1 PTCP).**

Sintesi istruttoria

VISTA la Legge Regionale 7.12.1978, n. 47;
VISTA la Legge Regionale 8.11.1988, n. 46;
VISTA la Legge Regionale 30.01.1995, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte II relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la L.R. n. 9/08 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

VISTO che la Legge Regionale 24.03.2000, n. 20, all'art. 41, comma 2, sancisce la possibilità di approvare le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 secondo le disposizioni di legge previgente;

DATO ATTO che lo strumento urbanistico in oggetto rientra in questa fattispecie;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 23.04.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca ed approvato, per la parte afferente il territorio provinciale, dalla Regione Emilia Romagna con delibera di G.R. n. 1703 del 06.09.2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota comunale prot. n. 12779 in data 19.06.2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 21528 in data 23.06.2015, con la quale il Comune di Coriano ha trasmesso lo strumento urbanistico in oggetto e la successiva nota integrativa comunale prot. n. 19898 in data 24.09.2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 31687 in data 24.09.2015, con la quale si chiede di escludere dal procedimento di valutazione della variante la variazione della frana di Cavallino (posiz. n. 5 nelle tavole);

VISTA la documentazione inviata dal Comune di Coriano ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06, agli atti con prot. n. 21625 del 24/06/2015;

PREMESSO:

- che il Comune di Coriano è dotato di PRG approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 154 del 29.07.2003;
- che il Comune di Coriano è incluso fra quelli sismici di seconda categoria nei quali è obbligatorio osservare le disposizioni della Legge n. 64/1974;

CONSTATATO che dagli atti allegati al presente strumento urbanistico, la richiesta di parere riguarda:

1. l'aggiornamento -a seguito di approfondimenti geologici effettuati- della cartografia dei dissesti A.02 e A.14 del PRG in relazione alle proposte di:

- ripermutrazione di movimento franoso ai sensi dell'art. 17 delle norme del Piano stralcio idrogeologico PAI in località Coriano Centro a monte della strada Provinciale Flaminia Conca S.P. 31;
 - ripermutrazione di movimento franoso ai sensi dell'art. 17 delle norme del Piano stralcio idrogeologico PAI in località Coriano "zona via Scaricalasino";
 - verifica ai sensi dell'art 4.1 delle norme del PTCP del deposito di versante sito a Passano "Ghetto Stracciarino", area indicata come "deposito di versante da verificare" dal PTCP vigente;
 - verifica ai sensi dell'art 4.1 delle norme del PTCP del deposito di versante sito in zona Raibano, area indicata come "deposito di versante da verificare" dal PTCP vigente;
2. la proposta di modifiche cartografiche e normative per l'aggiornamento, revisione e correzione del PRG vigente, nello specifico:

Modifiche cartografiche:

- modifica alle tavole PZ1 e PSZ7: modifica della perimetrazione del vincolo cimiteriale al fine di renderlo conforme all'art. 338 del R.D. n. 1265 del 1934 (fascia di ampiezza minima di 50 ml);
- modifica alla tavola PZ6: accertamento della situazione geologica a seguito di verifiche effettuate al fine di eliminare il vincolo di natura geologica denominato "Prescr.Var 2006 art. 37 L.R. 31/02 lett. x";
- modifica alla tavola PSZ1 scheda PU P.Z.6-S.7- "Nuova residenza e piazza a Cerasolo" ad oggi inattuata: a parità della superficie utile edificabile complessiva prevista, viene stralciata dalla scheda (di superficie territoriale di 2.335 mq) la St di 657 mq relativa all'area di proprietà ACER (per la quale viene ripristinata la destinazione di sottozona B0 "tessuti consolidati saturi") e una ulteriore St di 728 mq (che viene ripristinata come zona agricola E);

Modifiche normative:

- aggiornamento dell'art. 48 Sottozone C0 "PUA/PU in corso di realizzazione": la variante propone la possibilità di terminare gli interventi dei piani particolareggiati approvati in base al PRG 97 entro 10 anni analogamente ai piani approvati in base al precedente PRG 88;
- modifica art. 81 Zone "G2" per parcheggi pubblici (P2) e art. 82 Zone "G3" per verde pubblico attrezzato: la variante propone per le aree di proprietà pubblica la possibilità di realizzazione di strutture stabili se convenzionate con l'Amministrazione Comunale per una durata massima di 10 anni rinnovabile; viene altresì modificata per gli usi b2.1 (edicole di giornali) e b2.6 (chioschi bar) la prescritta Superficie Coperta (Sc) di 30 mq che viene sostituita e aumentata dalla Superficie utile (Su) massima di 45 mq;
- modifica dell'art. 79 "Definizione e norme di carattere generale" e dell'art. 113 "Progetto Unitario o Piano di utilizzo (PU)" al fine di adeguare il PRG alla Delibera della Giunta Regionale n. 1281/2011 che indica come organo competente per l'approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione conformi al PRG la Giunta Comunale;
- modifiche all'art. 94 "Assetto geomorfologico" al fine di recepire le disposizioni contenute nell'art. 4.1 del PTCP vigente;
- rettifica della Scheda del PU P.Z.1-S.7 - "Area vecchi campo da calcio a Coriano": la scheda viene modificata prevedendo la ripartizione di 700 mq di superficie fondiaria in origine da cedere urbanizzata e destinata alla costruzione di un edificio pubblico in: 200 mq di viabilità, 250 mq in parcheggi pubblici e 250 mq in verde pubblico.

VISTO il parere dell'Ufficio Difesa del Suolo prot. n. 36494 del 04.11.2015;

VISTO il parere dell'Ufficio Urbanistica prot. n. 37579 del 13.11.2015;

VISTO il parere dell'Ufficio VAS prot. n. 37613 del 13.11.2015;

OSSERVAZIONI

Per quanto attiene agli **aspetti urbanistici**, in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di quanto precisato alle lettere a), b), c), d) ed e) del 2° comma dell'art. 14 della LR 47/1978, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della LR n. 47/1978 si osserva che:

- in relazione alle modifiche normative proposte all'art. 81 delle NTA, l'ampliamento dello spettro degli usi insediabili a tutte le funzioni commerciali b2.1 (Esercizi di vicinato commerciali al dettaglio) non risulta compatibile con la zona "G2 per parcheggi pubblici (P2)". Si ritiene pertanto necessario ripristinare la limitazione per la funzione b2.1 alle sole edicole di giornali e distributori automatici.
- relativamente alle modifiche proposte per la scheda PU P.Z.6-S.7 risulta necessario verificare e dare atto in sede di approvazione della presente variante il rispetto delle dotazioni minime di standard di legge per frazione di Cerasolo.

Per quanto attiene agli **aspetti geologici** ed in particolare la verifica della congruità dello studio geologico con i contenuti della direttiva provinciale per la definizione di ambiti delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi e quiescenti approvata con delibera di C.P. n. 47 del 25.06.2003:

VISTA la richiesta di cassare dall'appendice denominata "Prescrizioni relative alla variante 2006" contenuta nelle N.T.A. del P.R.G. la lettera "x" con i suoi contenuti;

VISTA la relazione geologica datata novembre 2011 a firma del Dott. Geol. Demetrio Bastianelli e del Dott. Geol. Maurizio Zaghini, integrativa della relazione geologica datata dicembre 2006, finalizzata a motivare la richiesta di eliminare la prescrizione contenuta alla lettera "x" di cui sopra;

PRESO ATTO che la proposta di Variante urbanistica consiste anche in una diversa perimetrazione e classificazione di due depositi di frana quiescente così come cartografati nella tavola 4.3 del P.A.I. vigente, nella tavola "D" del P.T.C.P. e nelle tavole A.02 e A.14 del P.R.G. vigente e di due depositi di versante così come cartografati nella tavola "D" del P.T.C.P. e nelle tavole A.02 e A.14 del P.R.G. vigente;

VISTI i commi 8 e 10 dell'art. 4.1 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007 – Variante 2012 in merito alle modalità di condurre verifiche su ambiti interessati da fenomeni di dissesto e sui depositi di versante come individuati nella Tavola "D" del P.T.C.P. medesimo;

VISTA la direttiva provinciale di cui alla delibera di C.P. n. 47 del 25 giugno 2003 contenente la metodologia per condurre gli studi finalizzati alla ridefinizione degli ambiti delle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi e quiescenti ed utilizzabile anche per approfondire i depositi di versante da verificare;

VISTE le note del 29.11.2013 prot. 655 e prot. n. 657 con le quali l'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia e Conca comunica il parere favorevole alla proposta del Comune di Coriano di una diversa perimetrazione di due dissesti avanzata attraverso la procedura di verifica ai sensi del comma 3, lett. a), dell'art. 17 delle Norme del P.A.I.

Si evidenzia quanto segue:

Si condivide la diversa perimetrazione del fenomeno di dissesto cartografato in località Coriano capoluogo, zona a monte della S.P. Flaminia Conca, classificato come "zona instabile per fenomeno di dissesto quiescente da verificare" riportato nella tavola "D" del P.T.C.P. 2007 con l'introduzione di un nuovo "deposito di versante verificato", così come proposti dall'Amministrazione Comunale sulla base dello studio geologico

appositamente prodotto che risulta conforme alla direttiva provinciale approvata con delibera di C.P. n. 47 del 25.06.2003.

Il fenomeno di dissesto oggetto di verifica, secondo quanto riportato nella Fig. 9 "proposta di riclassificazione nella Tavola D2/2 del PTCP" allegata alla relazione geologica, viene conseguentemente ridimensionato e viene riconosciuto all'interno della medesima U.I.E. un nuovo "deposito di versante verificato" a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, comma 11, delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007.

Si condivide la diversa perimetrazione del fenomeno di dissesto cartografato in località Coriano capoluogo, Via Scaricalasino, classificato come "zona instabile per fenomeno di dissesto quiescente da verificare" riportato nella tavola "D" del P.T.C.P. 2007 così come proposta dall'Amministrazione Comunale sulla base dello studio geologico appositamente prodotto che risulta conforme alla direttiva provinciale approvata con delibera di C.P. n. 47 del 25.06.2003.

Il fenomeno di dissesto oggetto di verifica, secondo quanto riportato nella Tavola definita "Proposta di ripermetrazione della Tavola D del P.T.C.P. scala 1:5.000" allegata alla relazione geologica, viene conseguentemente ridimensionato.

Si condivide la diversa perimetrazione e classificazione del fenomeno di dissesto cartografato in località Raibano classificato come "deposito di versante da verificare" riportato nella tavola "D" del P.T.C.P. 2007 così come proposto dall'Amministrazione Comunale sulla base dello studio geologico appositamente prodotto che risulta conforme alla direttiva provinciale approvata con delibera di C.P. n. 47 del 25.06.2003.

Il fenomeno di dissesto oggetto di verifica, secondo quanto riportato nell'allegato n. 9 definito "proposta di variante al PTCP 2007 – Loc. Raibano" della relazione geologica, viene conseguentemente in parte ridimensionato, in parte viene riconosciuto come "deposito di versante verificato" a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, comma 11, delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007 ed in parte viene riconosciuto come "deposito eluvio-colluviale" a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.1, comma 12, delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007.

Il Comune nel proprio P.R.G. dovrà tener conto di queste nuove delimitazioni e classificazioni recependole in modo tecnicamente appropriato.

NON si condivide la diversa classificazione del fenomeno di dissesto localizzato in località Passano classificato come "deposito di versante da verificare" riportato nella tavola "D" del P.T.C.P. 2007 così come proposta dall'Amministrazione Comunale sulla base dello studio geologico appositamente prodotto e riportata nell'allegata tavola definita "Proposta di ripermetrazione della Tavola "D" del P.T.C.P. scala 1:5.000", per le motivazioni che vengono di seguito espresse.

La fotointerpretazione condotta risulta carente e non conforme alla direttiva provinciale richiamata, mancando la restituzione cartografica degli elementi morfologici individuati nei fotogrammi esaminati e per non aver fornito un quadro tipologico generale degli eventi morfoevolutivi salienti che caratterizzano la zona. Le indagini geognostiche eseguite, inoltre, hanno individuato una copertura significativa del substrato pliocenico a cui si attribuisce un'origine eluvio-colluviale, ma di cui si propone la classificazione a deposito di versante. Il deposito di versante è per definizione una copertura indeterminata di cui non si conosce la genesi e la dinamica di messa in posto e lo studio specialistico da condurre serve proprio ad approfondire questo tipo di tematiche per caratterizzare in maniera compiuta il deposito medesimo. Lo spessore individuato, infine, difficilmente consente di attribuire alla copertura un'origine eluvio-colluviale, mancando, tra l'altro, la descrizione del meccanismo di messa in posto. Si fa presente, comunque, vista la destinazione agricola dell'area, la possibilità di procedere all'applicazione dell'art. 94 delle N.T.A. del P.R.G. come modificato, che consente, anche in mancanza di una diversa classificazione dei depositi di versante, interventi edilizi previa la propedeutica redazione di un'indagine geologica che definisca l'idoneità dell'intervento rispetto alla pericolosità riconosciuta al deposito.

Si ritiene altresì la Variante al P.R.G. definita "Variante in adeguamento art. 4.1 NTA PTCP – Var. 2012" compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fatto salvo quanto di seguito espresso.

Si ribadisce la inedificabilità della Zona B1 in ampliamento in località Cerasolo (modifica n. 51 area 25 nell'indagine geologica) per le seguenti motivazioni.

La relazione geologica di approfondimento sulla fattibilità geologica dell'area identificata alla scheda n. 25 Cerasolo datata novembre 2011 conferma quanto già espresso nello studio precedentemente svolto dagli stessi professionisti in data 2006 e che aveva condotto ad esprimere un giudizio negativo sull'edificabilità dell'area medesima. L'analisi geomorfologica condotta evidenzia la presenza di vasti movimenti franosi quiescenti posti immediatamente a valle dell'area per la quale si chiede l'edificazione (carta d'analisi geomorfologica di FIG. 3 dello studio geologico). Per scongiurare gli effetti della possibile evoluzione retrogressiva (comportamento più tipico di una frana attiva che di una frana quiescente), viene indicato nelle conclusioni della relazione geologica la necessità di realizzare "una palificata di contenimento da mettere in opera nella parte basale del lotto incastrata nel substrato compatto". A tal proposito si richiama quanto contenuto all'art. 4.1, comma 3, delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007: "Le prescrizioni del presente comma si estendono a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso", la cui applicazione sostanzialmente inibisce l'edificabilità di ambiti che possono essere coinvolti dall'evoluzione di fenomeni franosi. La probabilità di accadimento di tale ipotesi è dimostrata anche dai risultati delle indagini geognostiche condotte nell'area di interesse urbanistico che inequivocabilmente evidenziano valori di resistenza statica alla punta con minimi riconducibili anche a potenziali piani di scorrimento entro la coltre di copertura, stimabile mediamente in 5.0 metri di spessore. In ultima analisi, si ritiene che il compito della pianificazione urbanistica sia anche quello di preservare cautelativamente da interventi edilizi e infrastrutture connesse ambiti a cui è intrinsecamente riconosciuta una qualche pericolosità geomorfologica in quanto potenzialmente coinvolgibili da fenomeni di dissesto, anche se opere ingegneristiche possono contribuire alla riduzione del livello di pericolosità. Difendere un'abitazione esistente da una frana è un conto, inserire una previsione urbanistica che per renderla edificabile necessita di interventi di difesa attiva per prevenire gli effetti di evoluzione di fenomeni franosi è un'altra.

Si chiede all'Amministrazione Comunale di mantenere i contenuti dell'appendice denominata "Prescrizioni relative alla variante 2006" delle N.T.A. del P.R.G. vigente e di valutare l'opportunità di integrare le motivazioni del parere contrario all'edificazione di cui alla lettera "x" ivi riportata con quelle contenute nella presente istruttoria.

A tal proposito si suggerisce infine all'Amministrazione Comunale di voler prendere atto della proposta contenuta nello studio geologico condotto dell'allargamento del deposito di frana quiescente rispetto a quanto cartografato nelle Tavole A.02 e A.14 del P.R.G. vigente e nella Tavola V.01 del P.R.G. adottato, recependola in modo tecnicamente appropriato.

Per maggior chiarezza di lettura del comma 8 dell'art. 94 delle NTA del PRG come modificato, si chiede di procedere alla seguente modifica. Dopo le parole "(omissis) finalizzato alla definizione dell'effettiva pericolosità geomorfologica del deposito" sostituire la frase successiva con la seguente: "Nel caso lo studio geologico-geotecnico determini la compatibilità dell'intervento previsto, il titolo abilitativo è rilasciato senza procedere ad una diversa classificazione o esclusione di classificazione del deposito, ai sensi dell'art. 4.1 co. 10 delle norme del PTCP var. 2012".

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio.

Per quanto attiene agli aspetti di **verifica di assoggettabilità a VAS** ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 152/2006 si esprimono le seguenti considerazioni:

- sulla base degli elementi emersi e dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, si rileva che l'intervento non comporta effetti significativi sull'ambiente tali da ritenere necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06, con la prescrizione che la modifica della ripermetrazione dell'area di dissesto quiescente da assoggettare a verifica in loc. Cavallino dovrà essere stralciata dalla variante specifica al PRG.

Il Dirigente
F.to Arch. Fabio Tomasetti

Protocollo n. 38100 del 18/11/2015 Oggetto: COMUNE DI CORIANO. VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO